Oggetto: Autorizzazione al Comune di Tuenno per la pavimentazione tratto ml. 35 di strada forestale per Malga Tuena.

Il Nuovo Piano Territoriale del Parco disciplina all'art. 6.1.18 delle Norme di Attuazione la pavimentazione ex novo delle strade esistenti e precisamente vieta "la pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a parte i casi espressamente autorizzati dalla Giunta del Parco nel limite massimo di mq 500 e, oltre tale limite, i casi espressamente previsti per specifiche esigenze nei Programmi annuali di gestione. E' sempre ammessa la manutenzione delle pavimentazioni esistenti".

Il Comune di Tuenno con nota nostro protocollo n. 1704 del 23.04.2015 ha chiesto di poter pavimentare un tratto di 35 metri della strada forestale di accesso alla malga Tuena esattamente nei pressi dell'opera di presa dell'acquedotto a servizio della malga.

Si richiede la pavimentazione al fine di scongiurare lo slittamento degli automezzi sulla sede stradale data la rilevante pendenza del tratto stradale, che si aggira attorno al 17%.

La relazione allegata prevede la pavimentazione mediante posa di calcestruzzo con rete saldata sulla sede stradale.

Considerato che la pavimentazione rientra nel limite massimo di mq 500 in quanto il tratto di strada da pavimentare è di 88 mq (lunghezza 35 ml. per 2.5 ml), in base al citato art. 6.1.18 delle Norme di Attuazione spetta alla Giunta del Parco rilasciare l'autorizzazione.

Riconosciuta, ai fini della sicurezza stradale e delle esigenze di manutenzione, la fondatezza della richiesta della Amministrazione di Tuenno di pavimentare ex novo un tratto della lunghezza di 35 metri di detta strada che presenta elevate pendenze superiori al 16%, limite minimo normalmente fissato per la pavimentazione stradale.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e il suo regolamento approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014 avente per oggetto "Ente Parco Adamello Brenta: approvazione del Piano Territoriale, costituente stralcio del nuovo Piano del Parco, ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010":
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di **autorizzare** in base all'art. 6.1.18 delle Norme di Piano la pavimentazione di un tratto della strada di acceso alla Malga Tuena per 35 metri lineari, nei pressi dell'opera di presa attigua alla malga, mediante posa di calcestruzzo armato per tutta la larghezza della carreggiata (2,50 ml.) come da progetto presentato.

POC/MC/ad

Adunanza chiusa ad ore 17.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to dott. Roberto Zoanetti Il Presidente f.to Antonio Caola